



CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1 - Cap. 87012 - prov. CS - tel. +39.0981.2511 -
www.comune.castrovillari.cs.it - pec: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
Cod. Fisc. : 83000330783 - P.Iva: 00937850782-

Ordinanza n. 217

Oggetto: Raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti pericolosi contenente amianto abbandonati sul territorio comunale e ripristino dello stato dei luoghi in danno di ignoti (D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 192).

Il Sindaco

Visto il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 192 del precitato decreto che dispone:

- 1) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- 2) è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- 3) fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- 4) qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Accertato che sui luoghi aventi coordinate geografiche, sotto specificate, sono stati abbandonati rifiuti speciali pericolosi, quali manufatti in cemento contenente amianto;

Considerato altresì che, nel caso in specie, non occorre effettuare il campionamento e la caratterizzazione per una verifica analitica delle tipologie dei rifiuti presenti nell'area di abbandono, in quanto gli stessi, per come accertato dai competenti uffici, sono chiaramente ben individuati e classificati e ad essi si può attribuire il corrispondente codice E.E.R. 17.06.05*;

Accertato che le aree dove sono stati abbandonati i rifiuti risultano essere di proprietà pubblica o privata ad uso pubblico;

Accertato che le violazioni sono imputabili a titolo di dolo a soggetti ignoti da identificare, con la riserva di addebitare agli stessi tutte le spese per il ripristino dei luoghi oltre che l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

Ritenuto, in considerazione della qualità e quantità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, di disporre, entro i termini fissati nel dispositivo della presente ordinanza, la rimozione, il recupero e lo smaltimento nei modi di legge e il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto:

- che, con determinazione del Settore Pianificazione del Territorio n. 285/2017, risulta affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, contenenti amianto, la ditta Calabria Maceri e Servizi spa, con sede in Rende (CS);
- che l'affidamento è stabilito fino alla concorrenza delle somme del bilancio comunale all'uopo impegnate;
- che l'affidamento è ancora in corso ed esiste la necessaria disponibilità economica per l'esecuzione del servizio de quo;
- considerato che occorre disporre la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati al fine di rimuovere il rischio di pericolo per la salute pubblica e prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante:
- ritenuto di dover intervenire con urgenza e tempestività per la rimozione del suddetto materiale;
- l'art. 192 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati approvato con delibera di C.C. n. 6 del 13.01.2009 per come modificato dalla successiva delibera n. 64 del 29.09.2011;

ORDINA

1. Alla società Calabria Maceri e Servizi S.p.A., con sede a Rende in C.da Lecco Via M. Polo, incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per quanto esplicitato in narrativa, nel termine di giorni 15, decorrenti dalla data di notificazione della presente ordinanza, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sui seguenti siti :

Località	Coord.Geografiche in G.D.
Fiume Coscile loc. S.Rocco	S.604198 E.4406454
Crancia ex pista go Kart	S. 606680 E. 4409749
C.da Salituri	S. 607780 E. 4406227
Magazzino comunale	

2. Di avviare i suddetti rifiuti ad impianti autorizzati per il loro recupero e/o smaltimento;
3. Il ripristino dello stato dei luoghi;
4. Al competente settore di provvedere alla determinazione della spesa a consuntivo, in base agli importi stabiliti nell'atto di affidamento, e far fronte con le somme già stanziare e impegnate;
5. Che le spese anticipate dall'Amministrazione per il servizio di rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi vengano addebitate e recuperate con rivalsa e in danno agli autori della violazione, allo stato ignoti, e in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale e degli altri organi all'uopo preposti.
6. Alla ditta Calabria Maceri e Servizi di trasmettere a questo Ente, alla fine del servizio, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, attestanti l'ammontare dei quantitativi e l'avvenuto recupero e/o smaltimento degli stessi.

AVVERTE

- a) Che responsabile del presente procedimento è l'Ing. Roberta Mari responsabile del Settore Pianificazione del territorio, ubicato presso la sede municipale di Via XX Settembre snc., piazza Attilio Schettini.
- b) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Calabria entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

DISPONE

- che la Polizia Municipale e chiunque vi sia tenuto per legge sono incaricati dell'accertamento delle generalità degli autori delle violazioni e di eseguire il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

- che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune.

che la presente ordinanza venga notificata a:

- a) Alla ditta Calabria maceri & Servizi, tramite pec all'indirizzo calabramaceri@pec-pmi.it;
- b) Comando Polizia Locale.
- c) Al responsabile del settore pianificazione e gestione del territorio;

che copia della presente ordinanza venga:

pubblicata nell'Albo Pretorio Online del Comune;
pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 22 OTTOBRE 2020



Il Sindaco
Avv. Domenico LO POLITO